



COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA

Provincia di Verona

C.A.P. 37021 Piazza della Chiesa, 35 C.F. 00668140239

tel: 045 6782424 fax: 045 7050389

AREA CONTABILE

Settore Ragioneria - Personale

DETERMINAZIONE N. 348 DEL 18 MAGGIO 2012

REGISTRO AREA CONTABILE N. 65 DEL 18 MAGGIO 2012

OGGETTO: COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA PER L'ANNO 2011.

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

PREMESSO:

- che il Sindaco, con proprio decreto n. 15 del 31 dicembre 2011, conferiva alla sottoscritta l'incarico di responsabile della posizione organizzativa dell'Area Contabile e comunicava gli indirizzi operativi e di gestione per l'espletamento dell'incarico suddetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012;
- che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e triennale 2012-2014 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 20 aprile 2012, dichiarata immediatamente eseguibile;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 2 maggio 2012, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva approvato il piano definitivo di assegnazione risorse - parte entrata e parte spesa per l'esercizio finanziario 2012;

PREMESSO, ancora, che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) - nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009 - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 (sempre nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009) che suddividono tali risorse in:
 - risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999;

- - le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15";

VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 562, e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede "Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno....";

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 436 del 08/06/2011, esecutiva, con la quale sono state quantificate le risorse destinate al Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività relative all'anno 2010;

RICHIAMATA, ancora, la propria precedente determinazione n. 895 del 11/11/2011, esecutiva, con la quale è stato determinato definitivamente il Fondo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività relative all'anno 2010, fissato in complessivi € 92.511,06 di cui € 52.849,06 per risorse stabili ed € 39.662,00 per risorse variabili e dato atto che, in queste ultime, sono incluse le risorse ex art. 15 comma 1 lettera k) CCNL 01.04.1999, precisamente:

- incentivi per progettazione interna ex art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 per € 23.000,00;
- incentivi recupero evasione ICI di cui all'art. 59 comma 1 lettera p) D.Lgs. 446/1997 per € 7.800,00;
- compensi spettanti per censimento Istat, configurabili come art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL 01/04/1999 per € 1.400,00;

RICHIAMATE le precedenti determinazioni dell'area contabile, esecutive:

- n. 960 del 30/11/2011, avente ad oggetto: "Costituzione parte fissa del fondo risorse decentrate del personale dipendente del Comune di Bosco Chiesanuova per l'anno 2011";
- n. 1061 del 22/12/2011, avente ad oggetto: "Fondo risorse decentrate del personale dipendente del Comune di Bosco Chiesanuova per l'anno 2011 - Integrazione fondo con risorse di natura variabile";
- n. 238 del 14/04/2012, avente per oggetto: "Modifica fondo risorse decentrate del personale dipendente del Comune di Bosco Chiesanuova per l'anno 2011, a seguito adozione delibera di G.C. n. 44/2012";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 21 dicembre 2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale venivano espressi i seguenti indirizzi:

- di incrementare la parte variabile del fondo, ai sensi dell'art. 15, comma 2°, del CCNL 01.04.1999 dell'importo di € 3.967,00 (non superiore a quello previsto nel fondo risorse

Red

decentrate 2010) nella misura dell'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, fermo restando, comunque, che tale integrazione, potrà essere resa disponibile nel rispetto delle condizioni dettate dal comma 4 del medesimo art. 15 e dal pieno rispetto dei vincoli e delle normative correlate alla disciplina sulle spese di personale;

- di incrementare la parte variabile del fondo, ai sensi dell'art. 15, comma 1°, lett. m) del CCNL 01.04.1999 dell'importo di € 1.480,39 derivante dai risparmi conseguiti sul fondo straordinari art. 14, relativo all'anno 2010;

VISTO l'art. 9, comma 2bis del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, il quale prevede che - a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 - l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

RICHIAMATI i contenuti della deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 04.10.2011 che, in relazione alle risorse ex art. 15 lettera k) CCNL 01.04.1999 ha stabilito quanto segue:

- *"Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio che ne costituisce il fondamento deve ritenersi che la disposizione di cui al citato art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 sia di stretta interpretazione; sicchè in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 285 del 2011) in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico. le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2-bis, sono solo quelle destinate a remunerare le prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti.....Alla luce di quanto precede deve aggiungersi che, ai fini del calcolo del tetto di spesa cui fa riferimento il vincolo di cui al citato art. 9 comma 2-bis, e cioè per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate a dette finalità, vale a dire (esclusivamente) progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna..."*

RICHIAMATA anche la deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 550/2011/PAR del 28/10/2011, la quale ha stabilito che i compensi Istat risultano esclusi dai vincoli di contenimento della spesa di personale imposti dall'art. 9, comma 2bis del D.L. n. 78/2010 in quanto l'Ente comunale ha l'obbligo di provvedere alle funzioni statistiche delegate. I trasferimenti statali destinati a tale scopo sono a destinazione vincolata e quindi non possono essere distratti da tale utilizzo. Trattandosi, come detto, di trasferimenti statali, la compatibilità di tali risorse con i vincoli di finanza pubblica è già stata effettuata "a monte" e pertanto non necessitano di un secondo benestare a livello locale;

VERIFICATO che, conseguentemente, il valore del Fondo risorse decentrate anno 2010 che non può essere superato nel triennio 2011-2013 è pari ad € 68.111,06 (totale fondo 2010 € 92.511,06 dedotto l'importo per incentivi progettazione interna di € 23.000,00 ed i compensi Istat per € 1.400,00, precedentemente contenuti nelle "risorse variabili");

DATO ATTO che occorre, altresì, dare applicazione alla seconda parte del precitato art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010, in quanto norma di carattere obbligatorio e, dunque, verificare la necessità di riduzione del Fondo stesso in relazione alla diminuzione del personale in servizio;

CONSIDERATO che, con la circolare n. 12 del 15.04.2011, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito indirizzi applicativi in merito all'art. 9 del D.L. 78/2010 ed in particolare relativamente al suddetto comma 2-bis, ha precisato che: "Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto del valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo";

EFFETTUATE, pertanto, le seguenti considerazioni in merito alle variazioni nella consistenza del personale in servizio presso il Comune di Bosco Chiesanuova negli anni 2010 e 2011, dando atto che i rapporti di lavoro a part-time - anche a copertura di posti di dotazione organica a tempo pieno - sono stati conteggiati in proporzione alla durata dell'orario settimanale, sia per i dipendenti assunti a tempo pieno e successivamente passati a part-time, che per quelli originariamente assunti a part-time:

ANNO 2010 :

personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2010 (esclusi i dipendenti titolari di P.O.) = nr. 11 dipendenti di cui:

9 a tempo pieno

1 part-time al 70%

1 part-time al 66,67%

Quindi $9 + 0,7 + 0,6667 =$ nr. 10,3667 dipendenti in servizio al 01.01.2010

personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2010 (esclusi i dipendenti titolari di P.O.) = nr. 14 dipendenti di cui:

11 a tempo pieno

1 part-time al 70%

1 part-time al 66,67%

1 part-time al 50%

Quindi $11 + 0,7 + 0,6667 + 0,5 =$ nr. 12,8667 dipendenti in servizio al 31.12.2010

MEDIA ARITMETICA ANNO 2010:

(dipendenti al 01.01.2010 + dipendenti al 31.12.2010) : 2 = $(10,3667 + 12,8667) : 2 = 11,6167$

ANNO 2011:

personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2011 (esclusi i dipendenti titolari di P.O.) = nr. 14 dipendenti di cui:

11 a tempo pieno

1 part-time al 70%

1 part-time al 66,67%

1 part-time al 50%

Quindi $11 + 0,7 + 0,6667 + 0,5 =$ nr. 12,8667 dipendenti in servizio al 01.01.2011

personale a tempo indeterminato in servizio alla data odierna (esclusi i dipendenti titolari di P.O.) = n. 13 dipendenti di cui:

10 a tempo pieno

1 part-time al 70%

1 part-time al 66,67%

1 part-time al 50%

Quindi $10 + 0,7 + 0,6667 + 0,5 =$ nr. 11,8667 dipendenti in servizio alla data odierna

MEDIA ARITMETICA ANNO 2011:

(dipendenti al 01.01.2011 + dipendenti alla data odierna) : 2 = (12,8667 + 11,8667) : 2 = 12,3667

MEDIA dipendenti ANNO 2010	11,6167	-
MEDIA dipendenti ANNO 2011	12,3667	

INCREMENTO MEDIA dipendenti (alla data odierna ovvero)	<hr/>	0,75 +
---	-------	--------

RILEVATI i dati desunti dai conteggi sopra operati:

- si evidenzia che a fronte di un incremento della media dei dipendenti in servizio nell'anno 2011, non è consentito operare alcun incremento al Fondo per le risorse decentrate anno 2011, come da art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010;
- il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2011 resta congelato nell'importo massimo (pari al Fondo 2010) di € 92.511,06;
- si fa salva l'effettiva definizione del Fondo risorse decentrate 2011 alla data del 31.12.2011 e si fanno salvi gli effetti di eventuali ulteriori future disposizioni interpretative in merito

VISTA la disciplina dettata dall'art. 15, comma 2 del CCNL 01.04.1999 in materia di incremento delle risorse decentrate variabili e rammentato che - secondo le disposizioni vigenti - le condizioni essenziali che legittimano lo stanziamento/mantenimento delle risorse in contesto sono le seguenti:

- rispetto delle disposizioni in materia di spese del personale, come previsto dall'art. 1 comma 562 della legge 296/2006;
- incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente inferiore al 40%, calcolata come da art. 76 comma 7 del D.L. 112/2008 (conv. in legge n. 133/2008);
- applicazione delle norme e principi di cui al Titolo II "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance" e Titolo III "Merito e premi" del D.Lgs. 150/2009, alla luce del "correttivo" D.Lgs. 141/2011, con particolare riferimento all'adeguamento regolamentare da parte dell'ente ed all'adozione di un sistema di misurazione e valutazione della performance rispondente ai principi e logiche della "Riforma Brunetta" (sospesa l'applicazione delle fasce di merito);

RITENUTO di destinare lo stanziamento di cui all'art. 15, comma 2 del citato C.C.N.L., pari ad € 3.967,00, come previsto dalla deliberazione della G.C. n. 130/2011 di indirizzo, avendone preventivamente accertato la sussistenza nel bilancio di previsione 2012 - residui 2011;

RILEVATO che l'art. 17, comma 5 del C.C.N.L. 01.04.1999, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari e che questa Amministrazione ha le seguenti economie da utilizzo del fondo risorse decentrate degli anni precedenti:

- economie da fondo straordinari anno 2010 per € 1.480,39;

CONSIDERATO che in merito a quanto sopra esiste attualmente contrasto interpretativo della magistratura contabile, in particolare:

- Corte dei Conti Sez. Reg.le Veneto deliberazione n. 285/2011 secondo la quale dette somme non possono essere portate ad incremento del fondo 2011, in quanto si porrebbero in contrasto con il disposto dell'art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010 conv. in legge 122/2010; recita la deliberazione: "Con la conseguenza che le economie su detto fondo relative all'anno 2010, non potranno essere riportate all'anno 2011 qualora, in tal modo, si superi l'importo del fondo nella consistenza presa a riferimento dal legislatore con l'art. 9, comma 2bis citato...";
- Corte dei Conti Sez. Reg.le Puglia deliberazione n. 58/2011 secondo la quale i residui venutisi a determinare negli anni precedenti debbono rimanere esclusi dal "tetto" 2010; recita la deliberazione: "... il Collegio ritiene di convenire con la tesi secondo la quale dal tetto 2010

debbano rimanere esclusi i residui venutisi a determinare negli anni precedenti. Con ciò si intende che il legislatore, ancorando il monte-risorse raggiungibile nel 2011 al 'corrispondente importo dell'anno 2010', ha inteso fissare un parametro certo, che dovrà dunque intendersi depurato da ogni 'aggiunta' derivante da residui di anni pregressi. I residui 2009, dunque, non potranno essere computati nel calcolo del 'tetto' 2010; ragionando nella medesima direzione, dunque, anche i residui del 2010, da riportare nel 2011, non dovranno essere considerati";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 16 maggio 2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato espresso l'indirizzo di incrementare la parte variabile del Fondo 2011 dell'importo di € 1.480,39 derivante dai risparmi da straordinario anno 2010;

APPURATO, essendo l'importo relativo alle economie da straordinario anno 2010 (€ 1.480,39) inferiore rispetto a quello 2009 (€ 3.495,00), di considerare possibile tale incremento in quanto non si supera l'importo del Fondo nella consistenza presa a riferimento dal legislatore con l'art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010;

DATO ATTO che nella definizione delle "risorse variabili" per l'anno 2011, come da prospetto allegato in sub "A" al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale:

- sono state inserite quelle derivanti dalla applicazione dell'art. 15, comma 1 lettera k), per l'importo di € 3.317,00, precisando che quelle relative agli incentivi per l'attività di progettazione interna ex art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006 esulano dal tetto di spesa di cui all'art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010 (rif. Corte dei Conti SS.RR. 51/2011);
- nello specifico, sono state inserite le risorse collegate ad incentivi per attività di recupero evasione ICI (ex art. 59 comma 1 lettera p) D.Lgs. 446/1997) nell'importo di € 9.814,61;
- sono state, inoltre, inserite le risorse collegate ad incentivi per il censimento Istat per l'importo complessivo di € 1.400,00;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2011, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 562 della legge n. 296/2006, per l'anno 2010 nonché per il 2011;

RITENUTO, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2011, come da prospetto allegato in sub "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che nella determinazione delle suddette risorse decentrate si è tenuto conto di quanto segue:

- non è stato necessario integrare le risorse stabili ai sensi dell'art. 4 CCNL 05.10.2001, con l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e di assegni ad personam in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno 2010 in quanto, pur essendosi verificate delle cessazioni nel corso dell'anno 2010, detto personale non era in possesso di retribuzione individuale di anzianità, né di assegni ad personam;
- si confermano negli stessi importi indicati nella determinazione del precedente fondo per l'anno 2010, le integrazioni di risorse stabili, effettuate ai sensi delle disposizioni contrattuali, per l'importo dei differenziali retributivi derivanti dai maggiori oneri per progressione orizzontale finanziati con risorse di bilancio in fase di prima applicazione dei rinnovi contrattuali;

PRECISATO che:

- il valore del Fondo risorse decentrate anno 2010 che non può essere superato nel triennio 2011-2013 è pari ad € 68.111,06 (totale fondo 2010 € 92.511,06 dedotto



l'importo per incentivi progettazione interna di € 23.000,00 ed i compensi Istat per € 1.400,00, precedentemente contenuti nelle "risorse variabili");

- il valore del Fondo risorse decentrate anno 2011, così come costituito con la presente determinazione è pari ad € 68.111,06 (totale fondo 2011 € 72.828,06 dedotto l'importo per incentivi progettazione interna di € 3.317,00 ed i compensi Istat per € 1.400,00, precedentemente contenuti nelle "risorse variabili"), come meglio illustrato nell'allegata relazione prot. n. 4427/2012 qui unita in sub "B";

PRESO ATTO, altresì, che il fondo per lo straordinario del personale dipendente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 del C.C.N.L. 01/04/99 è pari ad € 4.629,31;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7 comma 1 CCNL 01.04.1999;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

TUTTO ciò premesso;

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e formale del presente provvedimento;
- 2) di costituire definitivamente il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2011, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, come da prospetto allegato al presente atto in sub "A", quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che l'importo di detto Fondo quantificato in complessivi **€ 72.828,06** (di cui € 52.849,06 di risorse stabili ed € 19.979,00 di risorse variabili) rispetta il tetto di spesa di cui all'art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010, come meglio dimostrato nella relazione illustrativa tecnico-finanziaria prot. n. 4427/2012, qui allegata in sub "B";
- 4) di dare atto, altresì, che non si rende necessario ridurre il fondo in proporzione alla riduzione del personale in servizio (art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo D.L. 78/2010), come da conteggi in premessa esposti;
- 5) di attestare che il finanziamento relativo a detto Fondo di complessivi € 72.828,06 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2012 - residui 2011 e 2010, afferenti la spesa del personale, ed in particolare:
 - per € 56.816,06, di cui € 52.849,06 per la parte fissa ed € 3.967,00 per l'integrazione ex art. 15, 2° comma, al cap. 40 "Fondo trattamento accessorio" - intervento 1010201;
 - per € 1.480,39 al cap. 39 "Fondo lavoro straordinario" - intervento 1010201 - imp. 884/10;
 - per € 9.814,61 al cap. 45 "Incentivo ufficio tributi su accertamenti ICI" - intervento 1010201 e al cap. 300 - intervento 1010401;
 - per € 3.317,00 al cap. 8017 - 2010501 - imp. n. 871/10, come da determinazione dell'area tecnica n. 246 del 04/04/2011;
 - per € 1.400,00 al cap. 9671 "Compensi e spese per rilevazioni statistiche varie" - intervento 4000005;
- 6) di dare atto che il fondo per lo straordinario anno 2011 del personale dipendente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 del C.C.N.L. 01/04/99 è pari ad € 4.629,31;



- 7) di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7 comma 1 CCNL 01.04.1999;
- 8) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto contabile, che coincide con la sottoscrizione del presente provvedimento.



IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

Nottegar, Claudia

COSTITUZIONE FONDO ART.31 CCNL 2002 / 2005 - COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA					
Art.31 comma 2 CCNL 02/05		ANNO 2011		Euro	
Art.15,1a, lett. a,b,c.	1,4,99	fondo produttività 1998	€	22.652,57	
Art.15, 1, f	1,4,99	risp discipl art.2, c.3 Dlgs 29/1993	€	-	
Art.15, 1,g	1,4,99	LED 1998	€	5.123,25	
Art. 15,1, j	1,4,99	0,52% monte salari 1997	€	1.719,34	
Art. 15,1, l	1,4,99	risorse personale trasferito	€	-	
Art.15, 5	1,4,99	incremento dotazione organica al 31.12.03	€	-	
Art.14, 4	1,4,99	Riduzione 3% straordinario	€	138,88	
Art.4,1	5,10,01	1,1% m.s. 1999 (m.salari 1999 € 317.038,95)	€	3.487,43	
Art.4,2	5,10,01	r.i.a. personale cessato dall'1.1.2000	€	6.990,84	
Art.32,1	22.01.04	0,62% m.s. 2001 (m.salari 2001 € 682.958)	€	4.234,34	
Art.32,2	22.01.04	0,50% m.s. 2001 (m.salari 2001 € 682.958 e spesa personale inferiore al 39% entrate correnti ultimo consuntivo approvato)	€	3.414,79	
Art.32,7	22.01.04	0,20% m.s. 2001 (alte professionalità)	€	-	
Art.4, 1	09,05,06	0,5% m.s. 2003 (m.salari 2003 € 404.420 con pers.-39% entrate correnti)	€	2.022,10	
Art. 8, 2	11/04/2008	0,60% m.s. 2005 (m.salari 2005 € 360.799,98)	€	2.164,80	
D.C.14, a	22,1,04	art.1, c.3, ccnl 5.10.01 dif costo fasce peo	€	207,26	
D.C.14, b	22,1,04	art.29, c.5, ccnl 11.1.04 dif costo fasce peo	€	208,54	
D.C. 4	09,05,06	ccnl 06 dif costo fasce peo	€	-	
D.C. 4	09,05,06	ccnl 08 dif costo fasce peo	€	306,67	
D.C. 1	31.07.2009	ccnl 08/09 dif costo fasce peo	€	178,25	
			€	-	
Totale Parte Fissa			€	52.849,06	
Art, 31 comma 3 CCNL 02/05					
V A R I A B I L E	Art.15,1,d	1,4,99	attuaz.art.43 legge 449/1997(risp.gestione)	€	-
	Art.15,1,e	1,4,99	20% risparmio da part time (tolto con DL 112/2008, art. 73, c. 2)	€	-
	Art.15,1m	1,4,99	risparmi straordinario art.14	€	1.480,39
	Art.15,2	1,4,99	1,2% m.s. 1997	€	3.967,00
	Art.15,5	1,4,99	attivazione nuovi servizi	€	-
	Art.17,5	1,4,99	recupero produttività non liquidata	€	-
	Art.54	14,9,00	incentivazione messi notificatori	€	-
	Art.4,3	5,10,01	conferma merloni, ici etc Art.15,1k 1.4.99, di cui:	€	14.531,61
			incentivo ici	€	9.814,61
			incentivo ex Merloni	€	3.317,00
			censimenti Istat	€	1.400,00
	Art.4,4	5,10,01	sponsorizzaz, convenzioni e contributi	€	-
	Art.4, 2,a	09,05,06	0,3% ms 03 (pers 25/32% entrate correnti)	€	-
	Art.4, 2,b	09,05,06	0,3/0,7% ms 03 (pers - 25% entrate corr)	€	-
	Art. 8, 3	11/04/2008	max 0,30-0,90% m.s.05(rapp.pers/entrate corr)	€	-
	Art. 4, c.2	31/07/2009	1%-1,5% m.s.2007 (rapp.pers/entrate correnti)	€	-
Totale Parte Variabile			€	19.979,00	
TOTALE FONDO PRODUTTIVITA'				€	72.828,06

Art.14	apr-99	Fondo per lo straordinario	€	4.629,31
--------	--------	----------------------------	---	----------

	<p align="center">COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA <i>Provincia di Verona</i></p> <p align="center">C.A.P. 37021 Piazza della Chiesa, 35 C.F. 00668140239 tel: 045 6782424 fax: 045 7050389</p>
	<p align="center">AREA CONTABILE Settore Ragioneria - Personale</p>

Prot. n. 4427

Bosco Chiesanuova, 18 maggio 2012

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO FINANZIARIA ALL'IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNUALITA'
2011. ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' DEI COSTI.**

Il Responsabile dell'area contabile, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del CCNL 22/01/2004, al fine della corretta certificazione dei costi da parte del Revisore dei conti e della valutazione rimessa al Nucleo di valutazione per l'integrazione delle risorse di cui all'art. 15, comma 2 del CCNL 01/04/99, trasmette l'unita relazione.

PREMESSO

In data 16 aprile 2012 è stata sottoscritta l'ipotesi di CCDI per l'anno 2011 del Comune di Bosco Chiesanuova. L'ipotesi è stata costruita sulla base delle direttive della Giunta Comunale, espresse con deliberazione n. 130 del 21 dicembre 2011 e con deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 4 aprile 2012, esecutive. Inoltre, con successivo provvedimento della Giunta Comunale n. 60, adottato in data 16 maggio 2012 e dichiarato immediatamente eseguibile, è stata modificata la deliberazione di G.C. n. 44/2012, per quanto attiene il risparmio conseguito nell'anno 2010 sul fondo straordinari.

In particolare, le direttive espresse dalla Giunta con i provvedimenti succitati riguardavano:

- l'integrazione della parte variabile del fondo 2011 con le risorse di cui all'art. 15, 2° comma del CCNL 01/04/99, pari ad € 3.967,00, qualora il Nucleo di valutazione accerti la sussistenza dei presupposti normativi e finanziari richiesti;
- l'incremento della parte variabile del fondo ai sensi dell'art. 15, comma 1°, lett. m) del CCNL 01.04.1999 dell'importo di € 1.480,39 derivante dai risparmi conseguiti sul fondo straordinari art. 14, relativo all'anno 2010;
- le risorse che affluiscono al fondo per il finanziamento di specifiche attività, correlate, in particolar modo, all'incentivo ex Merloni, a quello relativo al recupero dell'evasione ICI ed ai compensi ISTAT.

L'intesa raggiunta, riguardante le materie demandate dal CCNL alla contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, scaturisce dalla volontà delle parti di valorizzare il ruolo dei dipendenti del Comune di Bosco Chiesanuova in relazione all'efficienza e funzionalità per il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, formalizzati con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 28 settembre 2011, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione del piano degli obiettivi per l'esercizio finanziario 2011".

La struttura del fondo risorse decentrate

Il trattamento economico accessorio del personale dipendente è finanziato tramite il fondo delle risorse decentrate, disciplinato dall'art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004; tale disciplina definisce le modalità di costituzione del fondo, richiamando a tal scopo l'articolo 15 del CCNL 1° aprile 1999.



Le citate norme, oltre ad individuare i così detti canali di finanziamento, suddividono le risorse in due fondamentali categorie: le risorse decentrate stabili, aventi il carattere della certezza e della continuità (art. 31, 2° c. CCNL 2004) e le risorse decentrate variabili, aventi il carattere dell'eventualità (art. 31, 3° c. CCNL 2004).

PROCEDIMENTO DI CALCOLO DELLE RISORSE "STABILI" E "VARIABILI"

L'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, ha introdotto una stretta in tema di fondi per la contrattazione decentrata prevedendo che "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

Il fondo risorse decentrate 2010 ammontava a complessivi € 92.511,06, di cui € 52.849,06 per la parte fissa ed € 39.662,00 per la parte variabile. Il fondo risorse decentrate del 2011 ammonta, invece, ad € 72.828,06, come meglio esplicitato di seguito:

FONDO 2010		FONDO 2011	
Risorse stabili	€ 52.849,06	Risorse stabili	€ 52.849,06
Risorse variabili	€ 39.662,00	Risorse variabili	€ 19.979,00
di cui :		di cui:	
- risparmio straordinari 2009	€ 3.495,00	- risparmio straordinari 2010	€ 1.480,39
- integrazione art. 15, c.2	€ 3.967,00	- integrazione art. 15, c.2	€ 3.967,00
- incentivo ex Merloni	€ 23.000,00	- incentivo ex Merlo	€ 3.317,00
- incentivo ICI	€ 7.800,00	- incentivo ICI	€ 9.814,61
- compensi ISTAT	€ 1.400,00	- compensi ISTAT	€ 1.400,00
TOTALE	€ 92.511,06	TOTALE	€ 72.828,06

Nella quantificazione delle risorse "stabili" si è proceduto a confermare l'ultimo fondo costituito, quello del 2010, determinando così un ammontare pari ad € 52.849,06.

Le risorse "variabili" sono state così determinate:

- ai sensi dell'articolo 15, 1° comma, lett. m) del CCNL 01/04/99, dai risparmi conseguiti sul fondo straordinari anno 2010, per € 1.480,39;
- ai sensi dell'art. 15, 1° comma, lett. k), dai seguenti fondi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni, ed in particolare:
 - fondo accertamenti ICI € 9.814,61;
 - fondo per la legge ex merloni € 3.317,00;
 - fondo per compensi per operazioni relative al 6° Censimento Generale dell'Agricoltura € 1.400,00;

per complessivi € 14.531,61.

- ai sensi dell'art. 15, 2° comma, il fondo risorse variabili è stato integrato dell'importo di € 3.967,00, che sarà comunque reso disponibile a seguito dell'accertamento positivo da parte del Nucleo di valutazione, come previsto dal 4° comma dello stesso art. 15.

Tale importo è discende dall'applicazione del 2° comma dell'art. 15, il quale prevede la possibilità di integrare il fondo fino ad un importo **massimo** corrispondente al 1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza:

⇒ monte salari anno 1997	€ 494.100,00
⇒ 1,2% di tale m.s. 1997	€ 5.929,20.

Il bilancio dell'Ente consentiva tale integrazione, limitata all'importo di € 3.967,00.

Le risorse "variabili" complessive così determinate ammontano ad € 19.979,00. Unitamente a quelle stabili, si arriva ad un **fondo complessivo pari ad € 72.828,06.**

Ai sensi della deliberazione n. 51/2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, gli incentivi per la progettazione interna di opere pubbliche esulano dall'applicazione del tetto di spesa di cui all'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, per cui "neutralizzando" l'incentivo ex Merloni sui due fondi a confronto, si determina la seguente situazione:

Fondo 2010 (€ 92.511,06 - € 23.000,00) = € 69.511,06

Fondo 2011 (€ 72.828,06 - € 3.317,00) = € 69.511,06

Inoltre, anche le risorse trasferite dall'Istat per il censimento 2011 devono essere decurtate al fine di verificare il limite rispetto al 2010. Le stesse sono state quantificate, sia per il fondo 2010 che per quello del 2011, in € 1.400,00, per cui "neutralizzando" anche tale importo dai due fondi a confronto si determina quanto segue:

Fondo 2010 (€ 92.511,06 - 23.000,00 incentivo ex Merloni - 1.400,00 per Istat) =€ 68.111,06

Fondo 2011 (€ 72.828,06 - 3.317,00 incentivo ex Merloni - 1.400,00 per Istat) =€ 68.111,06

E' quindi dimostrato il rispetto del limite di spesa previsto dal comma 2-bis dell'art. 9 del D.L. 78/2010.

Inoltre, con deliberazione n. 285 del 2011, la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo del Veneto, ha espresso il proprio parere circa le economie da lavoro straordinario che vanno ad alimentare il fondo dell'anno successivo. In particolare, la Corte succitata ritiene che il contenimento della spesa del trattamento economico accessorio rispetto alla correlata del 2010, vada verificato tenendo conto dell'impegno di spesa imputato a tal fine sul bilancio corrispondente. Con la conseguenza che le economie su detto fondo relative all'anno 2010, non potranno essere riportate all'anno 2011 qualora, in tal modo, si superi l'importo del fondo nella consistenza presa a riferimento dal legislatore con l'art. 9, comma 2 bis citato.

Nella fattispecie, mentre le economie da straordinario per l'anno 2010 ammontavano ad € 3.495,00, quelle relative al 2011 ammontano ad € 1.480,39 e portandole in aumento del fondo 2011 non hanno determinato uno sfioramento nella consistenza del fondo ex art. 9, c. s-bis.

Si precisa, ancora, che la circolare MEF n. 12 del 15.04.2011 ha fornito indirizzi applicativi in merito all'art. 9 del DL 78/2010 ed in particolare relativamente al suddetto comma 2-bis ha precisato che "Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012 e 2013, sulla base del confronto del valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo".



Il settore personale ha, pertanto, effettuato i conteggi relativi alla media aritmetica dei presenti, al fine di determinare la percentuale di variazione tra le consistenze medie di personale negli anni 2010 e 2011, giungendo al seguente risultato:

MEDIA ARITMETICA DIPENDENTI ANNO 2010 = 11, 62%

MEDIA ARITMETICA DIPENDENTI ANNO 2011 = 12, 37%.

La media aritmetica del 2011, rispetto al 2010, ha subito un incremento, per cui il fondo 2011 non va decurtato rispetto a quello del 2010.

Il fondo per il lavoro straordinario, relativo all'anno 2011, ammonta ad € 4.629,31 e trova copertura nel bilancio di previsione 2012-residui 2011, al cap. 39 "Fondo lavoro straordinario" (intervento 1010201).

COPERTURA FINANZIARIA DEL FONDO E DEGLI ONERI RIFLESSI

Gli oneri diretti e riflessi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2011 trovano ovvero hanno già trovato la necessaria copertura finanziaria nell'ambito dei seguenti stanziamenti del bilancio di previsione 2012 - residui 2011 e 2010 (relativamente all'integrazione con i risparmi conseguiti sul fondo straordinari del 2010):

⇒ le progressioni orizzontali dell'anno 2010 e precedenti e l'indennità di comparto, compresi gli oneri riflessi e l'IRAP:	agli stanziamenti relativi alle retribuzioni del personale, agli oneri riflessi ed all'IRAP, in quanto trattasi di somme già spese nel corso dell'anno 2011
⇒ il rimanente trattamento accessorio ancora da corrispondere:	al capitolo 40 (intervento 1010201) "Fondo trattamento accessorio" e ad altri capitoli relativi a spese del personale dell'intervento 01;
⇒ gli oneri riflessi gravanti sul rimanente trattamento accessorio:	a capitoli denominati "Oneri previdenziali a carico dell'ente" dell'intervento 01;
⇒ l'IRAP gravante sul rimanente trattamento accessorio:	a capitoli denominati "Versamento irap" dell'intervento 07.
⇒ Gli importi relativi all'incentivo della legge ex merloni	ai capitoli corrispondenti agli impegni assunti con la determinazione di impegno dell'opera.
⇒ Gli importi relativi all'incentivo accertamenti ICI	Al capitolo 45 (intervento 1010201) relativo alle retribuzioni del personale del servizio di gestione economica e finanziaria, e al cap. 300 (intervento 1010401) relativo alle retribuzioni del personale del servizio di gestione delle entrate tributarie;
⇒ Gli importi relativi all'incentivo per operazioni relative al 6 ^o Censimento Generale dell'Agricoltura	al capitolo corrispondente all'impegno di spesa descritto nella relativa determinazione di impegno-liquidazione del compenso

Per tutto quanto sopra esposto, si attesta che tutti i costi previsti dall'ipotesi di accordo sono compatibili con le previsioni di cui agli articoli 40, 40-bis e 48 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni.

La presente relazione viene rimessa:

- all'organo di revisione per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri;

rel

- al Presidente del Nucleo di valutazione, ai fini dell'accertamento delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.



IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

Nottegar Claudia

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Claudia", written over the printed name.